

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 5810 del 30/11/2015 (pubblicato sul Supplemento al Burt n. 49 del 9/12/2015) a seguito delle modifiche introdotte con decreti n. 6048 del 10/12/2015, n. 169 del 25/01/2016, n. 291 del 03/02/2016

(Il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura; restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati).

ALLEGATO A

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
REGOLAMENTO (UE) 1305/2013**

BANDO

Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”

Annualità 2015

INDICE

1. Denominazione e finalità
2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto
 - 2.1 Rispetto normativa aiuti di stato
3. Condizioni di accesso relative ai beneficiari
 - 3.1. Condizioni per il pagamento dell'aiuto
 - 3.2. Imprese in difficoltà
4. Descrizione degli investimenti ammissibili
5. Altre limitazioni
 - 5.1. Limitazioni collegate al beneficiario
 - 5.2. Limitazioni collegate agli investimenti
 - 5.3. Norme di protezione ambientale
6. Intensità di sostegno
7. Minimali e massimali
8. Criteri di selezione
9. Cantierabilità degli investimenti
10. Risorse finanziarie
11. Competenze tecnico amministrative
12. Fasi del procedimento
13. Costituzione del fascicolo aziendale e presentazione delle domande
14. Presentazione delle domande di aiuto
15. Documentazione da presentare contestualmente alla domanda di aiuto
16. Impegni
17. Spese ammissibili/non ammissibili
 - 17.1.1. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività
 - 17.1.2. Imputabilità, pertinenza e congruità dei costi
 - 17.1.3. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
 - 17.2. Operazioni realizzati da privati
 - 17.2.1. Investimenti materiali
 - 17.2.2. Investimenti immateriali
 - 17.3. Operazioni realizzate da Enti Pubblici

- 17.4. Possesso di beni immobili
- 17.5. IVA
- 17.6. Spese generali
- 17.7. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- 17.8. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione
- 17.9. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni
- 17.10. Localizzazione degli investimenti materiali
- 17.11. Localizzazione degli investimenti immateriali
18. Correzione di errori palesi
19. Utilizzo della graduatoria e domande parzialmente finanziabili
20. Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post
21. Rinvio ai Documenti di Attuazione Regionale

Appendice I – Riferimenti documentali sottomisura 8.3

**Consultabili e scaricabili alla pagina della sottomisura 8.3 all'indirizzo
<http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi>**

I – A - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana - Piano Operativo AIB 2014-2016 (art. 74 L.R. 39/00)

I - B – Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva

I - C – Tabelle di cui alla comunicazione prot. AOOGR/173803/G.050.070 del 11/07/2014 del Servizio Fitosanitario regionale

I - D - Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana

I - E – Elenco delle specie arboree ad alta infiammabilità

I - F – Elenco specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini di prevenzione del rischio di incendio

I- G - Elenco Comuni interessati da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti la presentazione della domanda

1. Denominazione e finalità

Il presente bando è finalizzato all'attivazione della Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – del PSR 2014/2020 della Toscana (di seguito indicato come "PSR"). e ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1 luglio 2014.

La Sottomisura 8.3 prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana)

Tali soggetti devono soddisfare le condizioni di accesso riportate nel successivo paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari".

2.1. Rispetto normativa sugli aiuti di stato

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.43429(2015/XA) - Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

3. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- 2) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società semplice; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di

rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

- 3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico);
- 4) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea.

Limitatamente al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti (vedi paragrafo successivo).

Limitatamente ai punti 2) e 3) i requisiti devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto e verificato al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento.

3.1. Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

- 1) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi non è possibile concedere nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.. Pertanto, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile, che formi oggetto di una decisione di recupero. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.
Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.";
- 2) essere in regola relativamente al requisito di cui al punto 1) del paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" (escluso beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa). L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013;
- 3) essere in regola in merito alla certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente, per contributi superiori ai 150.000 € (escluso beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria di un pagamento, effettuata a qualsiasi titolo (anticipo, saldo, ecc.);
- 4) qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e

s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:

- tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
- gli interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà.

3.2. Imprese in difficoltà

Oltre a quanto sopra riportato, per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 4) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

4. Descrizione degli investimenti ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura misura 8.3 del PSR.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nella lettera a) e b) del comma 5 dell'art. 34 del Reg (UE) 702/2014.

Nel dettaglio sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

1. Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi:

1.a.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi –
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli invasi, i serbatoi e le vasche antincendi boschivi sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

- Invasi

L'opportunità di realizzare un invaso deve essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

La loro localizzazione e la capacità deve essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono essere posti a meno di 3 km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha; nella cartografia allegata alla domanda di aiuto tale area boscata deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione dell'invaso da realizzare.

L'invaso deve avere una capacità compresa tra 100 e 2000 mc e nella zona centrale devono avere una profondità maggiore a 2,5 metri.

Inoltre, devono essere dotato di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore o scarico di fondo;
- punto di presa, ben evidenziato e atto a consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 mt;
- segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi. (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali);
- accesso tramite idonea viabilità, percorribile dai mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi e con piazzale di manovra sul punto di presa.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

- Serbatoi e vasche

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 20 metri cubi;

- essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha, nella cartografia allegata alla domanda di aiuto tale area boscata deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione del serbatoio o vasca da realizzare.;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB;
- essere dotati di idoneo scolmatore e scarico di fondo;
- essere dotati di un sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- essere dotati di recinzione.

1.a.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendi boschivi.

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta che siano idonei all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi). Pertanto, tali strutture devono avere, rispettivamente, le caratteristiche indicate al precedente punto 1.a.1 oppure essere inserite nel Censimento regionale delle opere AIB; in quest'ultimo caso, nella domanda di aiuto dovrà essere chiaramente riportato il codice identificativo della struttura.

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;
- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

ANNOTAZIONI punti 1.a.1 e 1.a.2

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento) deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzata per il servizio antincendi boschivi.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, effettuati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

1.a.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno, essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori, e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono le seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

1.a.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

Generalmente i punti panoramici sono costituiti da:

- campanili o torri civiche;
- crinali o sommità montuose;
- punti panoramici in genere.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;

- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori;
- realizzazione di interventi necessari a garantire la sicurezza degli operatori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ANNOTAZIONI ai punti 1.a.3) e 1.a.4)

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, effettuati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

In caso di adeguamento di strutture inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, nella domanda di aiuto dovrà essere chiaramente riportato il codice identificativo della struttura.

1.a.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente Bando la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le "strade o piste forestali", intese come strade o piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico;
- i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri;
- altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB. Per "altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB" devono intendersi le strade a fondo naturale che rivestono un ruolo importante ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi e per le quali ricorra almeno uno degli elementi di seguito indicati:
 - abbiano un'effettiva utilità ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Di ciò deve essere chiaramente dato atto nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;
 - rappresentino l'unico collegamento della viabilità di servizio AIB alla viabilità pubblica principale. Di ciò deve essere chiaramente dato atto nella relazione tecnica e nella cartografia allegata alla domanda di aiuto;
- "viabilità di servizio" alle opere antincendi boschivi, intesa come quella di esclusiva competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, inserita nel Censimento regionale delle opere AIB e che consente l'accesso alle seguenti strutture AIB:
 - Torrette e punti fissi di avvistamento;
 - Impianti di videocontrollo;
 - Laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
 - Impianti della rete radio regionale;
 - Elisuperfici e basi elicotteri.

Sulla viabilità sopra indicata, purchè collocata nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi Appendice I - A), sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale della Toscana per le opere permanenti alle voci "pista forestale" e "sentieri o mulattiere";

- adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, consistente nell'esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali, realizzazione di opere accessorie, adeguamento del tracciato per consentirne la percorrenza in sicurezza ai mezzi correntemente utilizzati nelle attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi;

- acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di cui sopra possono essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i., solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- siano realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali, Province e Unioni di Comuni);

- il progetto sia stato preventivamente autorizzato dall'Ufficio della Giunta Regionale della Toscana competente in materia di incendi boschivi.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, effettuati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

In caso di adeguamento di strutture inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, nella domanda di aiuto dovrà essere chiaramente riportato il codice identificativo della struttura.

b. Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi:

1.b.1) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO¹

Ai fini del presente Bando si intendono per:

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una viabilità interna percorribile da mezzi AIB provvista di entrata/uscita, e da fasce laterali con minore densità di vegetazione;

- fasce parafuoco, quelle strutture di transizione tra le aree boscate e i terreni a diversa destinazione e composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione e possibilmente lavorato e da una fascia boscata a minore densità rispetto alle aree boscate adiacenti, oltre a strutture di protezione per opere AIB quali invasi, serbatoi, vasche, torrette e punti sensibili quali abitati e campeggi.

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai seguenti criteri:

a) Viali Parafuoco - i viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale considerando che deve essere a fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con

¹ Modificato con DD 6048 del 10/12/2015

piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;

- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- asportazione della vegetazione arbustiva;
- asportazione di tutte le conifere di specie ad elevata infiammabilità;
- asportazione o diradamento delle altre conifere;
- asportazione, diradamento, conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno;
- l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

L'ampiezza dei viali parafuoco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 80 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aberee o arbustive presenti sui margini.

b) Fasce parafuoco - possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafuoco;
- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive o opere AIB quali invasi, serbatoi, vasche, torrette.

La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione, inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce parafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

L'ampiezza delle fasce parafuoco, in relazione al rischio di incendio, della vegetazione presente e della morfologia, deve essere compresa tra 10 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

1.b.2) Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Per la manutenzione dei viali parafuoco, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi Appendice I - A), sono ammissibili gli interventi di:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva, anche attraverso l'utilizzo del fuoco prescritto;
- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, non superando la larghezza massima complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sui margini;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento nei popolamenti puri di conifere ed in quelli misti di conifere e latifoglie, al fine di favorire l'affermazione delle latifoglie autoctone;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, non superando comunque la larghezza massima 20 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante arboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

ANNOTAZIONI ai punti 1.b.1 e 1.b.2

Nella manutenzione dei viali e delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione/allontanamento del materiale di risulta.

Gli interventi di cui ai punti 1.b.1 e 1.b.2 possono essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i., solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- siano realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali, Province e Unioni di Comuni);
- il progetto sia stato preventivamente autorizzato dall'Ufficio della Giunta Regionale della Toscana competente in materia di incendi boschivi.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di manutenzione di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, effettuati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

In caso di manutenzione di strutture inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, nella domanda di aiuto dovrà essere chiaramente riportato il codice identificativo della struttura

c. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio

Gli interventi compresi in questa lettera possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione 2014/2020.

1.c.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Tra gli obiettivi degli interventi deve esserci l'eliminazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, delle conifere ad alta infiammabilità (di cui all'Appendice I - E), compresa la loro rinnovazione, e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.

Tali interventi sono ammissibili a contributo una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Nel dettaglio, gli interventi possono consistere in tagli colturali e periodici, eliminazione/riduzione della vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, taglio raso, biotriturazione o asportazione della biomassa.

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui, la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici), rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di diradamento e avviamento all'altofusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie vegetali di cui all'Appendice I - F).

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento (anche eseguite singolarmente):

- ripuliture straordinarie della vegetazione arbustiva;
- taglio di piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti;
- spalcatore e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli e diradamenti in fustaie pure o a prevalenza di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli e diradamenti in fustaie miste con più del 25% di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- avviamento all'alto fusto in cedui coniferati con eliminazione delle conifere di specie ad alta infiammabilità;
- creazione, anche tramite reimpianto, di fasce di specie autoctone a bassa infiammabilità nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere ad alta infiammabilità, al fine di interromperne la continuità e diversificare la flora presente;
- interventi di rinfoltimento, sottopiantagione, diversificazione, sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccaginose. In funzione delle caratteristiche del soprassuolo sono ammessi i seguenti gli interventi:
 - taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento, salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità;
 - eventuale reimpianto con le specie arboree (di cui all'Appendice I - F) che, nel caso sia compromessa la perpetuazione del popolamento; l'intervento può riguardare anche l'intera superficie del popolamento.

Nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione e in particolare:

- decespugliamento;
- formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;

- messa in opera di tutori, shelter, altre protezioni individuali o recinzioni;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innesco e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Oltre a quanto sopra riportato, sono ammissibili a finanziamento anche i progetti di prevenzione del rischio incendi tramite la tecnica del fuoco prescritto, attuato secondo le disposizioni del Regolamento forestale della Toscana.

d. Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio di incendi

1.d.1 Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili i costi reali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale e i costi relativi al mantenimento degli animali nella zona prima/durante la stagione a rischio di incendio quali i costi per:

- realizzazione di punti d'acqua;
- recinzioni mobili anche in funzione anti-predatori;
- mangiatoie;
- ricoveri temporanei.

Non sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di animali.

Gli interventi devono essere attuati nel territorio di Comuni classificati ad alto e medio rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi Appendice I - A).

Gli interventi devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 86 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.).

Il beneficiario deve avere il possesso delle superfici forestali oggetto dell'intervento e del bestiame utilizzato, secondo le forme previste al paragrafo "Possesso di beni immobili".

Anche in questo caso gli interventi sono soggetti agli obblighi di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"

2. Realizzazione di interventi di prevenzione dei danni da calamità naturali

Sono compresi in questa sezione gli interventi di prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità atmosferiche.

Tali interventi sono ammissibili a contributo una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

a. Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

2.a.1 opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde compreso il consolidamento strutturale delle opere, anche con la sostituzione di porzioni o della totalità del manufatto stesso e finalizzati a:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (ad esempio: briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- miglioramento della dinamica d'alveo (sovralzo delle arginature, ampliamento o rifacimento di difese spondali, riprofilatura della sezione idraulica);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5000 mc);
- aumento dell'efficienza o dell'efficacia di singole opere o di sistemi di opere (es. serie di briglie) al fine di adeguarle alla mutata situazione rispetto a quella che originariamente ne aveva giustificato la realizzazione.

Sono altresì finanziabili interventi finalizzati al consolidamento della stabilità dei versanti che insistono direttamente sui tratti di reticolo oggetto di interventi di cui ai punti precedenti, consistenti nell'esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione.

2.a.2 opere di sistemazione idraulico forestale – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

Sono ammissibili a finanziamento:

- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;
- interventi di adeguamento funzionale atti a mantenere l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

2.a.3 sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione:

2.a.3.1 - interventi di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), anche se di uso pubblico, al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

Sono ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- consolidamento e stabilizzazione della massicciata stradale;
- tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie compreso il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva sulle scarpate e sul ciglio delle stesse.

2.a.3.2 - interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica a firma di un tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente o da una dichiarazione di urgenza per la pubblica incolumità emessa da un organismo pubblico competente. Tali documenti devono essere allegati al progetto presentato.

Possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purchè si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale fino all'esecuzione di tagli raso

2.a.3.3 – interventi di stabilizzazione e consolidamento di dissesti e per il contenimento dell'erosione superficiale:

Sono ammissibili interventi quali:

- inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra anche con risagomatura dei versanti;
- opere di intercettazione e regimazione dei deflussi superficiali quali: fossi di guardia, canalette, drenaggi;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante;
- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;
- eventuali raccordi in rete metallica fra opere sistematorie.

ANNOTAZIONI al punto 2.a

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati all'interno delle aree forestali così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di canali di origine artificiale..

Gli interventi di cui al punto 2.a, devono essere realizzati nel rispetto delle competenze specifiche individuate con la DGR 693 del 04-08-2014 "L.R. 27/12/2012 n. 79 e L.R. 21/3/2000 n. 39 e s.m. e i.. Definizione delle competenze di Consorzi di bonifica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali per l'attuazione di interventi di difesa del territorio".

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Modalità diverse di realizzazione degli interventi sono ammissibili sulla base di specifiche motivazioni illustrate in una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato

Nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'Appendice I - E .

b. Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione

2.b.1 Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili interventi quali:

- introduzione di specie arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità scelte tra quelle comprese nell'elenco delle specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all' Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana (vedi Appendice I - D).

Gli interventi ammissibili riguardano l'introduzione di specie tolleranti alla siccità, piantagione sotto copertura di specie adatte come cespugli e arbusti.

Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche in merito alla loro necessità.

c. Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali

2.c.1 Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- interventi selvicolturali e di diversificazione specifica;
- trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale;
- uso di antagonisti naturali;
- installazione di trappole fitosanitarie;
- interventi di cattura massale o di confusione sessuale tramite l'impiego di feromoni o altri prodotti a basso impatto ambientale.

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'utilizzo di mezzi aerei per l'effettuazione di trattamenti con prodotti biologici (es. *B. thuringensis*) in presenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Copia di tali autorizzazioni deve essere allegata alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della stessa.

Gli interventi sono ammissibili se giustificati da fondate prove scientifiche o da documentazione ufficiale predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale o dal Servizio Fitosanitario Centrale e relativamente alle specie di cui agli allegati della nota prot. AOOGR/173803/G.050.070 del 11/07/2014 del Servizio Fitosanitario Regionale (vedi Appendice I - C).

3. Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti

Nell'ambito della sottomisura 8.3 sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), esclusivamente se collegati ad altri investimenti ammissibili a finanziamento nell'ambito della stessa sottomisura.

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:

- ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno comunitario di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" e s.m.i. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche.

Come previsto al successivo paragrafo "Investimenti immateriali" i Piani di gestione o i Piani dei tagli sono finanziabili nei limiti massimi previsti per gli investimenti immateriali. Pertanto, la quota complessiva del contributo ammissibile per i piani di gestione, comprensiva delle altre spese immateriali e delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del PSR 2007/2013.

4. Spese generali

Sono ammissibili le spese generali nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

5. Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento (purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali), quali:

- ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

Con riferimento alle norme generali sulle condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa, di decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili".

5. Altre limitazioni

5.1. Limitazioni collegate al beneficiario

Oltre a quanto sopra riportato, nella sottoscrizione della domanda di aiuto i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;
2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;
3. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni previste al successivo paragrafo "Possesso di beni immobili".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

5.2. Limitazioni collegate agli investimenti

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR.

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR, ai fini del presente bando si applica quanto segue:

1. gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, basi aeree, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché siano al servizio del bosco;
2. tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
3. nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter 6 quater_ 6 quinquies della L.R. 39/00 e s.m.i.;
4. gli interventi per prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori comunali classificati come ad alto o medio rischio di incendi ai sensi del Piano AIB della Regione Toscana 2014/2016 e s.m.i (vedi Appendice I - A al presente bando);
5. tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il Piano AIB della Regione Toscana 2014/2016 e s.m.i.;
6. Gli interventi di cui al punto 2.a.1 - opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico, devono essere realizzati nel rispetto delle competenze specifiche individuate con la DGR 693 del 04-08-2014 "L.R. 27/12/2012 n. 79 e L.R. 21/3/2000 n. 39 e s.m. e i.. Definizione delle competenze di Consorzi di bonifica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali per l'attuazione di interventi di difesa del territorio"
7. gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio fitosanitario Regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana e di cui alle tabelle, allegate alla comunicazione del Servizio Fitosanitario Regionale prot. AOOGR/173803/G.050.070 del 11/07/2014 (vedi Appendice I - C al presente bando):
 - Tabella Fitopatie ed infestazioni parassitarie già presenti e controllate attraverso reti di monitoraggio: necessita' di prevenzione per evitare attacchi diffusi e ricorrenti anche se solo in aree circoscritte (Tabella 1 allegata alla comunicazione);
 - Tabella Fitopatie ed infestazioni parassitarie da quarantena: necessita' di prevenzione per evitarne l'introduzione (Tabella 2 allegata alla comunicazione);
8. per quanto riguarda la creazione di fasce e viali parafulco o di aree libere, i costi ammissibili possono comprendere, oltre del costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione

(ad esclusione dei costi per il sostegno ad attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali);

9. ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i;
10. per gli interventi di cui ai punti 1.c), 2.b), 2.c) del paragrafo "Descrizione degli investimenti ammissibili", i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;
11. gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;
12. nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana, (vedi Appendice I - D al presente bando) con esclusione della robinia
13. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
14. i rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie;
15. nel caso di acquisti di e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;
16. durante la durata dell'impegno comunitario di cui al successivo paragrafo. "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione", la composizione dell'UTE/ UPS può variare per quanto riguarda le superfici indicate nella domanda di aiuto, per giustificare la compatibilità dell'intervento con le esigenze aziendali (beni immobili collegati agli investimenti finanziati e non direttamente interessati dagli stessi) purchè sia garantita e mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento;
17. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
18. Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

5.3. Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi sostenuti dalla sottomisura 8.3, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Qualora un intervento rischi (nei casi previsti dalla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi) di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

6. Intensità di sostegno

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 34 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA.43429(2015/XA) - Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.3, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità che saranno stabilite dai Documenti attuativi regionali.

7. Minimali e massimali

L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari privati è pari a € 400.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi).

Non è previsto nessun massimale per gli Enti pubblici e altri beneficiari di diritto pubblico.

L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a:

- 100.000 € quando il soggetto beneficiario è un Consorzio di Bonifica di cui alla L.R. 79/12;
- 5.000 € per tutti gli altri beneficiari.

Alla sottomisura 8.3, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014 non si applicano soglie di notifica.

8. Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette	5
	b) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una delle seguenti zone rurali:	
	b.1) zone D e/o C	4
	b.2) zone B	1

	c) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg (UE) 1305/2013	3
	d) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	4
	e) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una zona interessata da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti la presentazione della domanda (territorio di Comuni inseriti in atti regionali per l'individuazione di aree interessate da calamità) ²	14
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Tipologia di investimento	a.1) interventi di prevenzione incendi: gli investimenti previsti riguardano solo interventi di cui al punto 1 (Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR	15
	a.2) interventi di prevenzione incendi : quando eseguiti nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana	5
	b1) Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico, di cui al punto 2.a (Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR	12
	b.2) interventi georeferenziati (di cui al punto precedente) eseguiti sulle aste fluviali e opere connesse (di cui al punto 1A. della DGR 693/2014), localizzati nel reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12 (se la georeferenziazione sarà disponibile prima dell'uscita del bando) oppure interventi georeferenziati eseguiti fuori dalle aste fluviali purché localizzati sui versanti lungo il reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12 (di cui al punto 1B. della DGR 693/201 - se la georeferenziazione sarà disponibile prima dell'uscita del bando)	4
	c) gli investimenti previsti il punto 3 (Elaborazione piani di gestione) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR e al punto 2.d (reti monitoraggio attacchi parassitari)	2
	Il punteggio è attribuito solo se gli interventi PREVISTI IN DOMANDA riguardano totalmente una delle tipologia a) o b) eventualmente accoppiata con la tipologia c)	
	I Punteggi a.1 e a.2 sono tra loro cumulabili	

² Ai fini dell'assegnazione di questo punteggio si considerano solo i territori dei Comuni inseriti in atti regionali di dichiarazione di calamità emanati nel periodo 2010-2014 e che sono stati utilizzati per l'attivazione del "Fondo di riserva" della misura 226 del PSR 2007/2013 (vedi Appendice I - G)

I Punteggi b.1 e b.2 sono tra loro cumulabili

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del "contratto per l'assegnazione dei contributi" e prima del saldo.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

9. Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione della domanda di aiuto non è richiesta la cantierabilità degli investimenti ovvero non è richiesta l'acquisizione preventiva dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi, tranne che per le opere e gli interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, tecnologici, ecc.) soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014. In quest'ultimo caso ai fini della cantierabilità deve essere rispettato quanto di seguito indicato:

- per i soggetti privati, il permesso di costruire (ai sensi della L.R. n. 65/2014) deve essere stato acquisito alla data di presentazione delle singole domande di aiuto;
- per soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (ai sensi della L.R. n. 65/2014 o titolo equivalente) deve essere acquisito entro il termine ultimo per l'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione degli interventi soggetti a permesso a costruire.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purchè entro la domanda di pagamento.

10. Risorse finanziarie

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione nell'annualità 2015 per il "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" di cui alla sottomisura 8.3 del PSR , è pari ad Euro 12.000.000 salvo integrazioni disposte dalla Giunta Regionale nel periodo di vigenza della graduatoria.

È prevista una riserva finanziaria di 7.500.000 € per i progetti che riguardano gli interventi di cui al punto 2.a (Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR, eseguiti esclusivamente nel reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12 e di cui ai punti 1A)³ e 1B)⁴ della DGR 693/2014.

11. Competenze tecnico amministrative

Il Settore "Forestazione e promozione dell'innovazione", della Regione Toscana, approva il bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed

³ Interventi in alveo per ripristino efficienza idraulica e difesa delle sponde localizzati lungo il reticolo di gestione

⁴ Interventi di contenimento dissesti e fenomeni erosivi, rinsaldamento aree in dissesto, sistemazioni idraulico-forestali connessi funzionalmente con opere in alveo localizzati sui versanti lungo il reticolo di gestione

eventi catastrofici” per la selezione delle domande di partecipazione. Il beneficiario nei termini e con le modalità stabilite nel suddetto bando presenta la domanda di aiuto sul sistema informatico ARTEA.

ARTEA, entro i 45 giorni successivi alla data di chiusura del bando, approva la graduatoria generata dal sistema informatico sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

Con successivo atto regionale saranno definite le competenze tecnico amministrative per la gestione delle domande di aiuto presentate e delle fasi successive all'emissione della graduatoria, al fine di adeguarsi al riordino delle competenze amministrative in materia di agricoltura previsto dalla L.R. 22/2015.

12. Fasi del procedimento

12.1. Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
Presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA, completa di tutta la documentazione richiesta	Richiedente	Entro le ore 13 del 22 febbraio 2016 ⁵
Ricezione e Protocollazione domande	ARTEA	Entro 3 gg dalla ricezione
Avvio procedimento	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	ARTEA	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando ⁶
Istruttoria di Ammissibilità	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro 90 giorni successivi alla data di approvazione della graduatoria
Emissione Contratti per l'assegnazione dei contributi	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Presentazione domanda anticipo	Beneficiario	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Istruttoria anticipo	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Richiesta di varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto	Singoli richiedenti	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Presentazione domanda anticipo	Beneficiario	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Istruttoria e autorizzazione delle varianti e proroghe	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Presentazione domanda di pagamento	Beneficiario	Entro i termini e con le modalità previsti

⁵ Modificata con DD 291 del 03/02/2016

⁶ Modificata con DD 53 del 14/01/2016

		dai Documenti attuativi regionali
Istruttoria della domanda di pagamento	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Elenchi di liquidazione	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio responsabile, con proprio provvedimento, dando eventualmente opportune indicazioni ai soggetti competenti per l'istruttoria.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA (di seguito 'Anagrafe ARTEA').

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttrici integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità di produzione relative al settore pesca (USP) le unità tecnico forestali (UTF).

13. Costituzione del fascicolo aziendale e presentazione delle domande

Ai sensi della L.r. n. 45/07⁷, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Forme di conduzione descritte nel sistema ARTEA
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con il "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione. Se il fascicolo non viene aggiornato entro i termini perentori stabiliti dal Soggetto competente per l'istruttoria, la domanda decade.

⁷ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- - In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica, fa fede la data di apposizione della firma stessa.
- - In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia della domanda cartacea stampata dal supporto informatico presente sul sistema ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione.

14. Presentazione delle domande di aiuto

Il richiedente deve presentare la domanda di aiuto entro le ore 13.00 del 22 febbraio 2016⁸

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili.

La domanda di aiuto deve essere presentata, completa di tutti gli elementi e documenti richiesti, esclusivamente in modalità telematica tramite l'utilizzo della DUA disponibile in "Anagrafe ARTEA", raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per UTE/UPS purchè riferite a progetti diversi per localizzazione (collegata alle priorità) o tipologia di investimento. Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto, pena la decadenza di entrambe le domande.

Le domande di aiuto debbono essere sottoscritte esclusivamente telematicamente, nel sistema informatico ARTEA, con:

- Utilizzo di smart card
- Rilascio di utenza e password – da parte di ARTEA secondo le procedure da essa emanate (scaricabili all'indirizzo www.artea.toscana.it > 'richiesta accesso e visibilità') .

Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale".

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

15. Documentazione da presentare contestualmente alla domanda di aiuto

La documentazione da presentare contestualmente alla domanda di aiuto è la seguente:

1. Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:
 - Obiettivi e finalità dell'intervento;

⁸ Capoverso modificato con DD 291 del 03/02/2016

- la descrizione dell'area o dell'opera oggetto dell'intervento, comprensiva (quando pertinente) delle caratteristiche ecologiche, stazionali e selvicolturali e di adeguata documentazione fotografica;
- la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda con particolare riferimento ai settori di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
- la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione;
- computo metrico estimativo delle opere da realizzare redatto da un tecnico abilitato e i relativi elaborati grafici. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati ai successivi capitoli "Operazioni realizzati da privati" e "Operazioni realizzati da Enti Pubblici" del presente documento ;
- l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
- la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o delle opere e/o delle strutture oggetto dell'intervento;
- l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
- la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
- l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- nel caso di acquisti, copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- nel caso di acquisti, motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
- indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo (quando richiesta la cantierabilità).

Alla documentazione di cui al punto precedente, in caso di investimenti materiali o immateriali deve essere obbligatoriamente allegata anche la seguente documentazione:

- i. bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al precedente paragrafo "Imprese in difficoltà" (solo per le imprese);
- ii. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso ricavato dall'esecuzione dell'intervento quando richiesta nel presente bando;
- iii. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione".

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

16. Impegni

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione":

1. non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, fatte salve le eccezioni previste nelle specifiche della presente sottomisura;
2. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel Contratto per l'assegnazione del contributo, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
5. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
6. garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, in base alle condizioni e con le specifiche descritte per la presente sottomisura salvo eccezioni previste in specifici atti regionali;
7. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
8. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici";
9. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella presente sottomisura, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l'assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
10. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto al successivo paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità";
11. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
12. restituire ad ARTEA OPR gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
13. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
14. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
15. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

17. Spese ammissibili/non ammissibili

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistato deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'intervento da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile a un intervento dichiarato ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

Per essere dichiararla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto all'intervento ammissibile;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata;
5. pagata dal beneficiario.

17.1.1. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

L'ammissibilità delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, decorre dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezion fatta per le spese generali propedeutiche (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali e comunque tutte le spese necessarie all'ottenimento dei titoli urbanistici/costruttivi), che possono essere sostenute anche prima della ricezione della domanda di aiuto purchè effettuate nei 12 mesi precedenti.

A tal fine si intende per "inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la precedente fra

- la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento;
- la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività.

L'inizio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data di invio della PEC di comunicazione;
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA, ovvero una relazione del tecnico direttore dei lavori (o facente funzioni) nella quale viene indicata e circostanziata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una relazione del tecnico direttore dei lavori (o facente funzioni) nella quale viene indicata e circostanziata la data effettiva di inizio dei lavori, coerentemente alla data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma propria o del direttore dei lavori, quando previsto dalle disposizioni del Regolamento forestale della Toscana, nella quale viene indicata e circostanziata la data effettiva di inizio dei lavori;;

- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

17.1.2. Imputabilità, pertinenza e congruità dei costi

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, investimenti realizzati ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche e alla dimensione del progetto.

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale.

Queste devono corrispondere a "pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.

Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili quali computi metrici consuntivi, modelli di pagamento (es. F24) e ogni altro documento avente forza probante equivalente emesso nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione della fattura.

Inoltre, il pagamento deve essere effettuato su un conto intestato al beneficiario.

Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese, definita nel Contratto per l'assegnazione del contributo.

Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente fino a concorrere interamente all'importo del documento di spesa.

17.1.3. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- I. Produce ciascun documento di spesa fornito di:
 - intestazione al beneficiario;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione;

- dati fiscali di chi lo ha emesso;

II. Produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

A) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- B) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.
- C) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, sottoscritta da parte del legale rappresentante, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.
- D) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- E) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- F) Assegno bancario: deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di beni immobili e deve riportare la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita:
- la copia dell'assegno,
 - la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente,
 - dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, oltre ai dati relativi alla transazione, risulti il riepilogo di tutti i dati relativi all'assegno utilizzato per il pagamento e che lo stesso venditore non ha più nulla da avere dall'impresa acquirente.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014/20, la relativa misura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

17.2. Operazioni realizzate da privati

17.2.1. Investimenti materiali

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro al fine di individuare il fornitore e la spesa più vantaggiosa.

Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuto acquisto, devono essere presentate le fatture. Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei seguenti prezzari di riferimento:

- "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana" vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", e successive modifiche e integrazioni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 e s.m.i., limitatamente alle voci di spesa di carattere agronomico;
- "Prezzario regionale per interventi ed opere forestali", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.;
- Bollettino degli Ingegneri, per le voci non previste nei Prezzari sopra citati o negli altri casi in essi previsti.

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci dei prezzari di cui sopra deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste

17.2.2. Investimenti immateriali

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e, quando pertinente, da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

I costi del personale alle dipendenze del beneficiario non sono ammissibili.

17.3. Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,

forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio", e s.m.i..

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D. Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 stessa.

Deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione ed gli Enti locali possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

In questo caso e ai fini della presente sottomisura, sono ammissibili a finanziamento anche le operazioni di carattere agronomico e selvicolturale (compreso interventi di recinzione o sui sentieri) eseguiti direttamente da questi enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri. Non sono comunque ammissibili i lavori in economia relativi alle operazioni a carattere edilizio e infrastrutturale.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei seguenti prezzi di riferimento:

- "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana" vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", e successive modifiche e integrazioni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 e s.m.i., limitatamente alle voci di spesa di carattere agronomico;
- "Prezzario regionale per interventi ed opere forestali", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.;
- Bollettino degli Ingegneri, per le voci non previste nei Prezzari sopra citati o negli altri casi in essi previsti.

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci dei prezzari di cui sopra deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

17.4. Possesso di beni immobili

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del richiedente.

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in proprietà, usufrutto, enfiteusi, locazione/affitto, conferimento, così

come previsto dall'articolo 2254 del codice civile, concessione, convenzione, gestione consorzata o gestione di patrimoni collettivi. I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" .

Il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima del Contratto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni la composizione dell'UTE/UPS può variare ma deve essere mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

Le modifiche eventualmente apportate alle Unità Produttive sono accolte a condizione che sia mantenuta la coerenza complessiva del piano ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione.

17.5. IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

17.6. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo fissato nel precedente paragrafo "Descrizione degli investimenti ammissibili" calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili) e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature; inoltre, sono ammissibili solo quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione..

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, oltre a quanto sopra riportato, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità", le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità.

Tra le spese generali sono ammissibili anche le spese sostenute dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi.

Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti collegati purchè sia comunque garantito il rispetto, sul totale degli investimenti complessivi realizzati, della percentuale prevista per le spese generali dalle singole misure.

17.7. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 111 del Reg UE 1306/13 i dati relativi ai beneficiari dei fondi assegnati ed erogati ai sensi del presente bando saranno pubblicati in conformità al citato articolo 111 e che tali dati potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

- a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:
 - 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € o che non rientrano nel successivo punto b), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - 2) per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo, di dimensioni rilevanti, per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
 - 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) affiggere una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di pagamento e per gli investimenti finanziati, e comunque entro la visita in loco da parte del soggetto competente dell'istruttoria della domanda di pagamento. Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo dell'Unione Europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

17.8. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene (periodo di impegno) è pari ad almeno 5 anni a partire dalla data del pagamento finale all'azienda beneficiaria.

Nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Durante il periodo di impegno il beneficiario, salvo casi di forza maggiore, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente. Salvo quanto previsto nel presente bando o nei Documenti attuativi regionali, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio della Regione Toscana, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

Nei Documenti attuativi regionali, che verranno approvati successivamente all'adozione del presente atto, saranno regolamentati i casi di subentro nel possesso del bene successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

17.9. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

Oltre a quanto indicato come spese non ammissibili (interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale; Imposta sul Valore Aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale") e salvo quanto indicato nel presente bando, non sono ammissibili anche:

- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini della presente sottomisura non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;
 - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;

- c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
- d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
- gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
 - i noleggi, a qualsiasi titolo;
 - i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi;
 - i costi del personale dipendente del beneficiario, tranne che nel caso degli Enti locali nei casi e con le specifiche di cui al precedente paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici";
 - spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) e acquisti a rate;
 - acquisti a rate con rate non pagate e/o insolute al momento di presentazione della domanda di pagamento, tale che il bene non risulti interamente pagato;
 - le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
 - per gli investimenti, l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
 - l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
 - lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
 - l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
 - spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - le spese generali relative agli investimenti immateriali;
 - gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente al verificarsi di una calamità naturale.

Oltre a quanto sopra riportato, non sono altresì ammissibili a contributo i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento; opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa.

17.10. Localizzazione degli investimenti materiali

Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana e rispondenti a quanto riportato al paragrafo. "Limitazioni collegate agli investimenti"

I beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica UTE/UPS a seconda del caso di specie o, nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'UTE/UPS o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o le attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'UTE/UPS o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

I mezzi o le attrezzature forestali non fisse, possono essere utilizzati anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario al di fuori dell'UTE o UTF principale.

17.11. Localizzazione degli investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'UTE/UPS, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi..

18. Correzione di errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili.

Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla data del provvedimento del soggetto responsabile di approvazione della graduatoria.

L'ufficio istruttore valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

19. Utilizzo della graduatoria e domande parzialmente finanziabili

ARTEA procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella Domanda di Aiuto.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità.

L'elenco che definisce la graduatoria approvata contiene almeno:

- l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità;
- quant'altro ritenuto necessario da ARTEA.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA è fatta entro il trentesimo giorno successivo al termine indicato per la presentazione delle domande di aiuto. Successivamente alla pubblicazione sul sito di ARTEA è prevista la pubblicazione sul BURT⁹

La notifica di potenziale finanziabilità derivante dalla Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale.

⁹ Capoverso modificato con DD 53 del 14/01/2016

La graduatoria rimane valida salvo diversa disposizione della Giunta regionale, fino alla data di approvazione della graduatoria relativa all'analogo bando successivo.

Entro tale termine possono essere istruite le domande di aiuto collocate utilmente nella graduatoria 2015 inizialmente non finanziabili per carenza di fondi e risultate finanziabili in seguito ad ulteriori disponibilità derivanti da economie o da integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi la stessa non sarà finanziabile.

Nel caso in cui, nelle fasi successive, si rendessero disponibili risorse finanziarie derivate da ulteriori stanziamenti e/o da economie dovute da mancati pagamenti, si procederà allo scorrimento della graduatoria nella misura in cui garantisca la copertura dell'intero importo richieste dalle singole domande rese finanziabili dalle ulteriori risorse.

La gestione della graduatoria è di competenza del soggetti individuati dai successivi atti regionali relativi alla definizione delle competenze tecnico amministrative per la gestione delle domande di aiuto e delle fasi successive all'emissione della graduatoria, al fine di adeguarsi al riordino delle competenze amministrative in materia di agricoltura previsto dalla L.R. 22/2015.

20. Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della G.R., in attuazione del D.M. 23 gennaio 2015 n. 180.

Per quanto non disciplinato negli allegati del presente atto si rinvia ai Documenti Attuativi Regionali di prossima approvazione.

21. Rinvio ai Documenti di Attuazione Regionale

Per quanto non disciplinato negli allegati del presente atto si rinvia ai Documenti Attuativi Regionali di prossima approvazione.